

Roma, 2 settembre 2020

**Circolare n. 266/2020**

**Oggetto: Dogane – *Smart Terminal* – Circolare ADM n.28 del 28 agosto 2020.**

L’Agenzia Dogane e Monopoli potenzia la procedura di *Sdoganamento in Mare* affiancandogli lo *Smart Terminal*. Il progetto sarà immediatamente avviato in via sperimentale nei porti di Bari, Genova, La Spezia, Ravenna, Trieste e Venezia; gli altri porti dovranno presentare alla Direzione Generale Organizzazione e Digital Transformation dell’ADM apposita candidatura entro il prossimo 15 ottobre.

Le navi provenienti da porti extraUe potranno inviare il manifesto merci appena entrate nel Mediterraneo - dopo l’attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra, Dardanelli o comunque appena lasciato l’ultimo porto straniero toccato nel Mediterraneo - e, dopo la convalida del documento, potranno dichiarare le merci.

L’invio del manifesto, questa è una novità rilevante, potrà avvenire subito anche verso i porti successivi al primo: si risolve così l’annosa questione di non poter usufruire dello sdoganamento in mare negli approdi multipli a causa del limite di tempo che intercorreva tra una toccata e l’altra.

Le dichiarazioni “presentate” saranno sottoposte al circuito doganale di controllo anche se ancora non “accettate”. L’esito del controllo sarà comunicato ai soggetti dichiaranti AEO. Dopo la notifica dell’esito le dichiarazioni non saranno più modificabili fino all’esito dell’eventuale controllo. L’accettazione della dichiarazione e lo svincolo delle merci avverranno in prossimità dell’effettivo arrivo presso il porto di destinazione. Nel caso in cui i porti di attracco ricadano sotto uffici doganali diversi, il coordinamento ai fini del controllo dell’intero manifesto merci in arrivo sarà assicurato dall’ultimo ufficio delle dogane coinvolto nel processo.

I terminalisti e gli handler autorizzati AEO potranno quindi conoscere lo stato delle partite di Temporanea Custodia e delle relative dichiarazioni doganali in tempo utile per organizzare al meglio la logistica delle merci in arrivo.

La procedura non potrà peraltro essere applicata per le merci che richiedono certificazioni/nullaosta di competenza di altre amministrazioni, ad esclusione di quelle per le quali è attivo lo Sportello Unico Doganale (attualmente ancora in fase di riavvio).

Daniela Dringoli  
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.[91/2015](#)  
Allegato uno  
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

**CIRCOLARE N. 28/2020**

**“SMART TERMINAL”:  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SPERIMENTAZIONE  
DELLA PROCEDURA OPERATIVA.**

SMART TERMINAL nasce dall'esigenza di migliorare e potenziare i risultati ottenuti a seguito della sperimentazione operativa dello SDOGANAMENTO IN MARE, in particolare nel caso di porti nazionali siti in prossimità.

L'integrazione tra SDOGANAMENTO IN MARE e SMART TERMINAL rende le due procedure complementari affinché possano essere impiegate lungo il percorso di una nave da un porto extra UE direttamente verso diversi porti italiani di approdo.

SMART TERMINAL fornisce strumenti di notevole utilità e modularità volti a ottimizzare la complessa *supply chain* che contraddistingue il territorio italiano.

SMART TERMINAL consentirà di anticipare la presentazione del manifesto delle merci in arrivo per la convalida e, di conseguenza, delle relative dichiarazioni doganali, consentendo agli stakeholder, sia privati che pubblici, di fruire delle informazioni doganali utili per una gestione più efficiente della componente logistica connessa allo spostamento delle merci.

Ai sensi del Reg. (UE) 2446/2015, i soggetti AEO dichiaranti, potranno, in applicazione della presente procedura, essere informati in anticipo sulla decisione di sottoporre a controllo le merci, per poter organizzare in modo più efficace lo sbarco delle stesse ed i successivi adempimenti.

**Descrizione del processo**

Le navi provenienti da porti extra UE, che hanno nel piano di navigazione più di un porto in territorio italiano, potranno avvalersi della procedura dello SDOGANAMENTO IN MARE presso il primo porto di approdo mediante l'invio del manifesto dopo l'attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra e Dardanelli (o comunque dopo l'ultimo porto straniero toccato nel Mediterraneo) e, dopo la convalida, potranno dichiarare le merci prima dell'effettivo arrivo di queste presso il porto.

## **DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION**

Per i porti successivi al primo, la stessa nave potrà inviare il manifesto, anche in questo caso, dopo l'attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra e Dardanelli (o comunque dopo l'ultimo porto straniero toccato nel Mediterraneo). Tale procedura potrà essere autorizzata puntualmente dall'ufficio doganale competente sul porto di arrivo. Con la convalida del manifesto, lo stesso non potrà essere più modificato e le partite di TC assumeranno lo stato di «dichiarabili non svincolabili».

Le dichiarazioni in questa fase saranno «presentate» e non «accettate» e saranno sottoposte al circuito doganale (CDC) che selezionerà il canale di controllo. Potrà essere quindi reso disponibile l'esito del CDC ai soggetti AEO dichiaranti per le conseguenti decisioni logistiche, a seguito di esplicito benessere del locale Ufficio Antifrode.

Dopo la notifica dell'esito del CDC la dichiarazione non è più modificabile fino all'esito dell'eventuale controllo.

L'accettazione della dichiarazione, che passa dallo stato di “presentata” allo stato di “accettata”, e lo svincolo delle merci avranno poi luogo in prossimità dell'effettivo arrivo presso il porto di destinazione.

Per effetto della procedura, sarà quindi possibile, per i soli soggetti AEO, trasmettere le dichiarazioni doganali in modo maggiormente anticipato rispetto alla presentazione delle merci anche nell'ipotesi di navi che tocchino più porti durante la rotta, e ciò in linea con le previsioni della normativa unionale (art. 171 CDU e art. 227 del Reg. (UE) 2447 del 2015). Le dichiarazioni non potranno essere inviate laddove le merci richiedano certificazioni/nullaosta di competenza di altre amministrazioni, ad esclusione di quelle per le quali è attiva l'interoperabilità nell'ambito dello Sportello Unico Doganale

I terminalisti e gli handler autorizzati AEO potranno pertanto conoscere lo stato delle partite di TC e delle relative dichiarazioni doganali in tempo utile per organizzare al meglio le attività di sbarco delle merci e delle afferenti attività logistiche.

### **Candidature per la fase di sperimentazione**

Nelle more del rilascio dei nuovi sistemi informatici, con particolare riferimento alla reingegnerizzazione di AIDA (moduli di Presentazione Merci e Importazione), verrà avviata una fase di sperimentazione operativa con lo scopo di affinare la procedura sulla base delle realtà e delle esigenze locali.

Gli uffici doganali interessati a partecipare alla sperimentazione, verificate le esigenze logistiche e le possibilità degli operatori di aderire alla procedura, presentano la richiesta di adesione alla sperimentazione alla Scrivente, per il tramite della propria Direzione territoriale. Nel caso in cui una nave attracchi presso più porti appartenenti a Direzioni territoriali differenti, che operino con la procedura SMART TERMINAL, ogni porto potrà

**DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E DIGITAL TRANSFORMATION**

presentare la propria candidatura, accompagnata da una descrizione dei piani operativi di sbarco delle compagnie di navigazione interessate, precisando anche se ci siano altri porti coinvolti nel processo. Il coordinamento ai fini del controllo dell'intero manifesto nave sarà assicurato dall'ultimo Ufficio delle dogane coinvolto nel processo.

La sperimentazione della procedura, in attesa delle candidature, sarà avviata presso i porti di Bari, Genova, La Spezia, Ravenna, Trieste e Venezia.

Le candidature saranno valutate dalla Scrivente di concerto con le Direzioni centrali Dogane e Antifrode e controlli e potranno essere inviate fino al 15 ottobre p.v..

**Avvio e durata della fase di sperimentazione**

Per l'attuazione di ogni sperimentazione operativa sarà diramata una bozza di disciplinare di servizio, che verrà poi completato dagli Uffici delle dogane interessati sulla base delle realtà locali. L'adozione del disciplinare di servizio dà corso alla sperimentazione operativa della durata minima di 6 mesi.

Le Direzioni territoriali vigileranno sull'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare.

Al termine della sperimentazione, i Dirigenti degli uffici autorizzati avranno cura di redigere un report accurato per informare le competenti Direzioni territoriali e centrali sull'andamento e sugli esiti della sperimentazione stessa.

p. IL DIRETTORE CENTRALE A.P.F.  
Laura Castellani  
Sebastiano Ferrara